

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2578 DEL 19/09/2018

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO INTERVENUTA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO SOTTOSCRITTO IN DATA 30.12.2017 DALL'ING. FELICE PISCITELLI NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE TECNICO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.8.2018, esecutiva ai sensi di legge si provvedeva ad accertare che la situazione di bilancio presenta uno squilibrio nella gestione dei residui attivi (punto 4 del dispositivo), nella gestione di competenza (punto 5 del dispositivo) e di cassa (punto 6 del dispositivo); Con la stessa delibera (punto 8 del dispositivo) si provvedeva a demandare a separato provvedimento, ai sensi dell'art. 153, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera f), Legge n. 213/2012, l'individuazione di misure idonee a ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, ai fini dell'integrale ripiano del disavanzo ulteriore di € 11.397.711,50 rispetto al disavanzo accertato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, in sede di Rendiconto della gestione 2017, pari ad € 43.711.071,17;

Dato atto che nella narrativa della suddetta delibera a pag. 5 punto 1 viene evidenziata una situazione di squilibrio nella gestione dei residui, a pag. 6 punto 2 viene evidenziata una situazione di squilibrio economico finanziario nella gestione di competenza a pag. 7 punto 3 si registra uno squilibrio nella gestione di cassa; a pag. 10 primo periodo viene riportato ""Preso atto della relazione tecnica/segnalazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario (allegato), in cui si evidenzia: - l'impossibilità di garantire gli equilibri di bilancio in termini di residui, competenza e cassa; - la necessità di adottare misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio;""

a pag. 11 - 1° periodo viene riportato ""Ritenuto di provvedere in merito e ravvisata l'impossibilità di ripristinare l'equilibrio di bilancio, mediante l'adozione di idonee misure, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;""

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29.8.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui si provvedeva a fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis comma 1 del d.lgs.n. 267/2000;

Dato atto che nella narrativa della suddetta delibera a pag. 3 primo periodo nono rigo veniva riportato: ""relativa alla situazione di forte criticità finanziaria e squilibrio strutturale di bilancio dell'Ente, nella quale veniva indicata la necessità di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i."";

a pag. 3 della narrativa 3° periodo veniva riportato: ""Considerata la grave situazione finanziaria in

cui versa il Comune, stante la sussistenza di squilibri strutturali economico-finanziari.....””; a pag. 6 - 3° periodo alla lett. a) si riportava: “”Nonostante i provvedimenti adottati dall’Amministrazione volti al contenimento delle spese, l’Ente non é in grado di fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall’ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti”” alla lett. c) si riportava: “”le situazioni precedentemente descritte espongono l’Ente al rischio di dissesto finanziario””; mentre alla lett. d) si faceva riferimento al ricorso alla procedura di riequilibrio per gli enti che si trovano in condizioni di squilibrio;

a pag. 7 - 1° periodo – 6° rigo si riportava: “”ne deriva l’impossibilità, ad oggi, per l’Ente di ripristinare l’equilibrio di bilancio e dare copertura credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio.....””

a pag. 7 - 2° periodo – si riportava: “”Dato atto, dunque, che le situazioni di sofferenza finanziaria prospettate vadano distinte da quelle riconducibili all’area di applicazione degli ordinari istituti di ripiano del disavanzo ex art. 188 TUEL, configurandosi la concomitante sussistenza di “squilibri strutturali” ed insufficienza delle misure di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL per il superamento delle condizioni di squilibrio rilevate””;

a pag. 7 – 4° periodo veniva riportato “”Ritenuto, altresì, che la stessa appare oltremodo necessaria e opportuna, nell’interesse dell’Ente, al fine di evitare riflessi di un’eventuale procedura di dissesto finanziario””;

a pag. 9 veniva riportato all’ultimo periodo 4° rigo “”....Attese le condizioni di squilibrio strutturale di cassa, così da poter far fronte alla necessaria liquidità utile al pagamento dei debiti.....””

Vista la propria comunicazione prot.n. 81975 del 13.9.2018 con cui a seguito di istruttoria avviata con nota prot.n. 0080096 in data 07.9.2018, poi con nota 0080891 in data 11.9.2018 e con nota 80987 in data 11.9.2018 emergeva che si è verificata una causa di estinzione automatica dei n. 2 contratti di lavoro a tempo determinato di qualifica dirigenziale in essere presso questo Comune ai sensi dell’art. 110 comma 4 TUEL e dell’art. 4 comma 4 del contratto stesso;

Dato atto che con la suddetta nota si comunicava all’ing. Felice Piscitelli che il contratto a tempo determinato di dirigente tecnico ex art.110 TUEL sottoscritto con il Comune di Andria in data 30.12.2017 deve intendersi risolto di diritto a far data dal verificarsi della causale estintiva legislativamente e contrattualmente sancita indicata nella stessa, con ogni effetto conseguente sotto il profilo retributivo e previdenziale;

Preso atto che l’istituto della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dagli artt. 243 e seguenti del d.lgs.n. 267/2000 è un rimedio percorribile in presenza di “squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”, nel caso in cui le misure di cui agli [articoli 193 e 194](#) non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate e che le stesse, quindi, non siano ripianabili nei modi e nei tempi ordinari di cui ai suddetti articoli del TUEL;

Considerato che esso presuppone uno stato di insolvenza in tutto assimilabile a quello

disciplinato dall'art. 244 TUEL, venendo ad assumere in fase iniziale una configurazione di uguale coerenza e piena alternatività rispetto a quest'ultimo, che depone in questa direzione la puntuale disciplina positiva dei rapporti tra riequilibrio pluriennale e c.d. dissesto guidato ex art. 6, comma 2, del d.lgs.n. 149/2011 e l'automatico avvio di tale procedura quale conseguenza ineludibile dell'inefficacia del riequilibrio stesso, oltre che la circostanza che le disposizioni in materia di riequilibrio finanziario pluriennale sono collocate sistematicamente nell'ambito del Titolo VIII intitolato agli ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI CAPO I - Enti locali deficitari: disposizioni generali, in una posizione di cerniera fra la disciplina della deficitarietà strutturale e quella del dissesto, che appare coerente il livello di progressività di tali strumenti, tutti comunque aventi comune denominatore in uno stato non fisiologico di difficoltà finanziaria comunale;

Visto il Decreto sindacale n. 804 del 18.09.2018 con cui si prendeva atto della nota prot. n. 91975 del 13.09.2018 a firma del Segretario Generale, comunicata all'ing. Felice Piscitelli a conclusione dell'istruttoria effettuata e richiamata nello stesso, e della conseguente *vacatio* della posizione dirigenziale dei Settori 1 e 2 e si attribuiva al Segretario Generale l'incarico di dirigente dei Settori 1 e 2, in via temporanea ed eccezionale con decorrenza immediata e sino a nuovo provvedimento;

Ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra esposto, viste la istruttoria eseguita e le comunicazioni sopra indicate, di prendere atto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato sottoscritto in data 30.12.2017 dall'ing. Felice Piscitelli nella qualità di Dirigente Tecnico, ai sensi dell'art. 110 comma 4 del d.lgs.n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 4 del suddetto contratto;

Visti gli artt. 107 e 110 del d.lgs.n. 267/2000 ed il D.lgs.n. 165/2001;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **alla luce di quanto sopra esposto**, visti l'istruttoria eseguita, le comunicazioni e il Decreto Sindacale n. 804/2018 sopra indicati che qui si intendono integralmente richiamati, riportati e ritrascritti, di prendere atto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato sottoscritto in data 30.12.2017 dall'ing. Felice Piscitelli nella qualità di Dirigente Tecnico, ai sensi dell'art. 110 comma 4 del d.lgs.n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 4 del suddetto contratto, in quanto si è verificata la causa di estinzione automatica, per l'avvenuto verificarsi della causale estintiva legislativamente e contrattualmente prevista dai predetti articoli, con ogni effetto e conseguenza di legge;
3. **di notificare** la presente determinazione all'ing. Felice Piscitelli, all'OIV al Settore 6 Servizio Risorse Umane per i successivi adempimenti di competenza;

4. **di dare atto** che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
5. **di dare atto** che si procederà all'espletamento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 secondo le modalità previste.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2578 DEL 19/09/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO INTERVENUTA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO SOTTOSCRITTO IN DATA 30.12.2017 DALL'ING. FELICE PISCITELLI NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE TECNICO.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Borgia / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
